

# REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)

## LEGGE PROVINCIALE 16 ottobre 2025, n. 6

Modificazioni della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente "Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)", e della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime): sostegno all'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza.

(GU n.12 del 21-3-2026)

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige - Straord. n. 1 - del 17 ottobre 2025, n. 42/2025 - Sez. Gen.)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Promulga

la seguente legge:

### Art. 1

Modificazione dell'art. 3 della legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15, concernente «Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa)»

1. Nella lettera c) del comma 3 dell'art. 3 della legge provinciale n. 15 del 2005 le parole: «, fra cui rientra, in ogni caso, la presenza nel nucleo familiare di una donna vittima di violenza ai sensi dell'art. 1, comma 3, della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime)» sono soppresse.

### Art. 2

Inserimento dell'art. 5-bis  
nella legge provinciale n. 15 del 2005

1. Dopo l'art. 5 della legge provinciale n. 15 del 2005 e' inserito il seguente:

«Art. 5-bis (Sostegno all'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza). - 1. La Provincia promuove l'autonomia abitativa delle donne vittime di violenza, come definita dall'art. 1, comma 3, della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime), attraverso le misure previste da quest'articolo.

2. Lo stato di donna vittima di violenza, verificato ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, lettera a), della legge provinciale n. 6 del 2010, rientra tra:

a) i casi straordinari di urgente necessita' che consentono, ai sensi dell'art. 5, comma 4, l'accesso in via temporanea agli alloggi a canone sostenibile;

b) le condizioni di particolare bisogno che consentono l'accesso in via temporanea agli alloggi a canone concordato secondo quanto previsto dall'art. 6, comma 5-bis.

3. La donna vittima di violenza ai sensi del comma 2 ha titolo a ottenere il contributo integrativo previsto dall'art. 3, comma 3, lettera c), se al momento della presentazione della domanda:

a) e' residente in un comune della Provincia di Trento;

b) ha una condizione economico-patrimoniale riferita al nucleo familiare di cui al comma 5 non superiore a quella stabilita dagli enti locali sulla base dei criteri indicati dal regolamento di esecuzione di questa legge;

c) ha stipulato un regolare contratto di locazione.

4. Le modalita' di presentazione della domanda, nonche' la misura e la durata del contributo integrativo previsto dall'art. 3, comma 3, lettera c), sono disciplinati dal regolamento di esecuzione di questa legge.

5. Per l'accesso alle misure previste dal comma 2, lettera a), e dal comma 3, per la determinazione del contributo integrativo e del canone di locazione per l'alloggio a canone sostenibile o concordato, nonche' per la verifica dei requisiti per la permanenza nell'alloggio a canone sostenibile, si considera la condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare individuato ai sensi dell'art. 3, comma 1-bis, della legge provinciale n. 6 del 2010. Con riguardo alla misura prevista dal comma 2, lettera a), per la verifica del possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 5, comma 2, lettera c-quater), e per l'individuazione dell'alloggio proponibile ai fini della locazione si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare destinatario.

6. E' disposta la revoca del provvedimento di autorizzazione alla

locazione e la risoluzione del contratto, per le misure previste dal comma 2, o la decadenza dal contributo integrativo, per la misura prevista dal comma 3, se l'autore della violenza:

a) non abbandona l'alloggio in cui risiede la donna vittima di violenza entro un mese dalla concessione dei benefici previsti da quest'articolo;

b) trasferisce la residenza anagrafica nello stesso alloggio in cui risiede la donna vittima di violenza dopo la concessione dei benefici previsti da quest'articolo.

7. Nei casi previsti dal comma 6, lettera a), l'abbandono dell'alloggio da parte dell'autore della violenza e' dimostrato tramite il trasferimento della residenza anagrafica o mediante la presentazione all'ente territorialmente competente della dichiarazione anagrafica di abbandono dell'abitazione.

8. La domanda di alloggio a canone sostenibile previsto dall'art. 1, comma 3, lettera c), e la domanda di alloggio a canone moderato previsto dall'art. 1, comma 3, lettera d), sono presentate dalla donna vittima di violenza per il nucleo familiare destinatario dell'alloggio e il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 2, e' verificato con riferimento al medesimo nucleo familiare. La domanda di contributo integrativo previsto dall'art. 3, comma 1, e' presentata dalla donna vittima di violenza per il nucleo familiare occupante l'alloggio in locazione sul libero mercato e il possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, e' verificato con riferimento al medesimo nucleo familiare. Fino a quando permane lo stato di donna vittima di violenza, e' disposta la decadenza dai benefici previsti da questo comma nei casi stabiliti dal comma 6.»

#### Art. 3

Modificazione dell'art. 7-bis della legge provinciale 9 marzo 2010, n. 6 (Interventi per la prevenzione della violenza di genere e per la tutela delle donne che ne sono vittime)

1. Il comma 1 dell'art. 7-bis della legge provinciale n. 6 del 2010 e' sostituito dal seguente:

«1. La Provincia concede alle donne che hanno subito violenza, residenti nel territorio provinciale, un assegno di autodeterminazione per sostenere il raggiungimento e il rafforzamento dell'autonomia personale e agevolare il percorso di fuoriuscita dalla violenza.»

#### Art. 4

##### Disposizione finanziaria

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio provinciale.

La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 16 ottobre 2025

Il Presidente della Provincia: Fugatti

(Omissis).